SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 agosto 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º agosto 2000/2007, 1º agosto 2002/2009 e 1º febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º agosto 2005 e scadenza 1º febbraio 2006. Pag. 3

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 1º luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della provincia di Pistoia. (Decreto n. 36448) . . . . Pag. 3

DECRETO 26 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «A.L.I. COOP a r.l.», in Torino . . . . Pag. 6

DECRETO 5 agosto 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino . . . . Pag. 6

DECRETO 8 agosto 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Goccia di rugiada - piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Berzano di San Pietro . . . . Pag. 7

DECRETO 8 agosto 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Monalcoop - società cooperativa a r.l.», in Monale . Pag. 7

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 2 agosto 2005.

Libero ingresso in alcune sedi espositive statali di Roma, in occasione della manifestazione «Notte Bianca» . . . . . Pag. 8

Ministero delle attività produttive

DECRETO 3 agosto 2005.

Nomina del commissario straordinario della I.E. S.r.l., in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 8

DECRETO 3 agosto 2005.

Nomina del commissario straordinario della F.D.G. S.p.a., in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 9

DECRETO 3 agosto 2005.

Nomina del commissario straordinario della Tecdis S.p.a., in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 9

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 4 agosto 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Caterina Ines Latella, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115 . . . . Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005.

Regolamentazione delle unità di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 175/05) . . . . Pag. 11

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005.

Obblighi informativi finalizzati all'analisi della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per il periodo 2006-2008. (Deliberazione n. 176/05) . . . . Pag. 15

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005.

Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione. (Deliberazione n. 178/05) . . . . Pag. 17

Università del Molise in Campobasso

DECRETO RETTORALE 28 luglio 2005.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riesame di alcuni manufatti esplodenti prodotti dalla ditta Firestar S.r.l . . . . Pag. 26

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nisamox» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lendue» . . . . Pag. 27

Sospensione dell'autorizzazione della società Pharmatek PMC S.r.l., in San Giuliano Milanese, ad immettere in commercio il presidio medico chirurgico denominato «Pharmaderm» . . . . Pag. 27

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «I Dossi a r.l.», in Gambolò . . . . Pag. 27

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Anna 1985 a r.l.», in Scurcola Marsicana . Pag. 27

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Publymar a r.l.», in Avezzano . . . . Pag. 27

Provvedimento concernente la rettifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 28

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 28

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 dell'Istituto Psychico College in Atene - Grecia . . . . Pag. 29

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vytorin» . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand». . . . . . . Pag. 31

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corixil» . . . . Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º agosto 2000/2007, 1º agosto 2002/2009 e 1º febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º agosto 2005 e scadenza 1º febbraio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 33524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.556.500.000,00;

n. 7135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º agosto 2002, attualmente in circolazione per l'imporo di euro 10.500.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.000.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º agosto 2005 e scadenza 1º febbraio 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1º agosto 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º febbraio 2006, è accertato nella misura del:

1,15% per i CCT 1º agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 11;

1,15% per i CCT 1º agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 7;

1,15% per i CCT 1º febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 6.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 380.149.750,00 euro, così ripartiti:

euro 121.399.750,00 per i CCT settennali 1º agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

euro 120.750.000,00 per i CCT settennali 1º agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

euro 138.000.000,00 per i CCT settennali 1º febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore: MARESCA

05A08359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1º luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della provincia di Pistoia. (Decreto n. 36448).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità e non utilizzato;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 22 febbraio 2005, tra la provincia di Pistoia, il distretto industriale calzaturiero della Valdinievole, la Confartigianato di Pistoia e le organizzazioni sindacali;

Visto il verbale di accordo in data 20 aprile 2005 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Pistoia e le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Pistoia, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 9,5 milioni di euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005 di cui 5.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000 euro, a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 20 aprile 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Pistoia:

a) la concessione fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;

b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui alle premesse, che diventa parte integrante del presente provvedimento, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, può essere concesso il trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2006.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere 90 giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad € 9.500.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione, per 5.000.000 di euro sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per 4.500.000 di euro sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 11

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 20 aprile 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli, assistito dalle direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali e dalla direzione regionale del lavoro di Firenze, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera della provincia di Pistoia.

Hanno partecipato:

Regione Toscana
Provincia di Pistoia
Associazione industriali di Pistoia
Distretto industriale calzaturiero Valdinievole
Confartigianato
C.N.A.
CGIL
CISL
UIL
FILTEA FEMCA UILTA
I.N.P.S. nazionale e regionale
Italia Lavoro.

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera che colpisce le aziende del settore, con pesanti ricadute sull'occupazione;

Considerato, altresì, che le imprese della filiera sopra indicata si configurano anche come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali;

Considerata la necessità di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi di politiche attive del lavoro in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;

Considerato che la provincia di Pistoia, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria hanno Sottoscritto in data 22 febbraio 2005 un protocollo d'intesa per il settore tessile abbigliamento calzaturiero;

Ritenuto applicabile alle imprese della filiera di cui sopra l'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lett. *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità alle aziende artigiane a alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.

Le parti concordano quanto segue:

1) Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991), e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Pistoia. I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a 90 giorni.

2) Il trattamento di cui al punto 1) può essere concesso fino al 31 dicembre 2006.

3) Il trattamento di mobilità può essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti.

4) Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non aderenti all'EBRET o al FILA (non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12 della legge n. 223/1991), e quelle industriali sino a 15 dipendenti faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle associazioni sindacali firmatarie del presente accordo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese artigiane aderenti all'EBRET o al FILA svolgeranno la consultazione sindacale con le modalità in vigore presso lo stesso EBRET o il FILA.

5) I trattamenti di cui ai punti 1) e 3) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, di cui 5 milioni a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.

6) Le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro di Pistoia che autorizzerà, previa verifica delle condizioni previste nel presente verbale, la sede provinciale I.N.P.S. ad erogare i relativi trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le domande relative al trattamento di mobilità dovranno essere presentate dai lavoratori interessati all'I.N.P.S. provinciale di Pistoia che ne curerà il pagamento.

7) L'erogazione del trattamento di CIGS e di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modifiche è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.

8) La provincia di Pistoia e le parti sociali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore di cui al presente verbale attraverso le azioni concordate in sede provinciale nel protocollo del 22 febbraio 2005.

9) L'I.N.P.S. provinciale comunicherà alla provincia ed alla direzione provinciale di Pistoia un riepilogo dei trattamenti erogati.

10) La ripartizione delle risorse da destinare a trattamenti CIGS e di mobilità sarà definita con accordo territoriale da stipularsi presso la D.P.L. di Pistoia. In tale sede saranno concordati anche i criteri di priorità di erogazione, la durata massima per aziende e lavoratori, nonché i codici ateco identificativi delle aziende aventi diritto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo nel limite complessivo di 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occu-

pazione, di cui 4,5 milioni subordinatamente all'integrazione in via legislativa delle risorse previste dal citato comma 155 e nella misura prevista dal decreto-legge n. 35/2005.

Il Sottosegretario, on. Pasquale Viepoli, ritiene, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Letto, confermato, sottoscritto.

05A08313

DECRETO 26 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «A.L.I. COOP a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 24 novembre 2004, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 21 aprile 2005;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta:

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa A.L.I. COOP a r.l., con sede legale in Torino, via Cibrario n. 17, della sig.ra Cappuccio Angela, nominata con assemblea straordinaria del 25 luglio 2001, e la sua sostituzione con la dott.ssa Poletto Monica, nata a Rivoli (Torino) il 29 novembre 1966, con studio in Torino, via Amendola n. 6.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinrio al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 luglio 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A08305

DECRETO 5 agosto 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, concernente l'«istituzione delle Commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera *b)*», e la circolare ministeriale n. 48/2004 del 15 dicembre 2004;

Rilevato che la commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso le direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, è composta dal direttore che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL;

Vista la nota n. 52575 del 21 luglio 2005, inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale comunica la sostituzione del componente effettivo dott. De Giorgi Giorgio, che cesserà il servizio per pensionamento, con il sig. Rondina Pierpaolo - Ispettore di vigilanza;

Decreta:

Il sig. Rondina Pierpaolo - Ispettore di vigilanza, viene nominato componente effettivo in rappresentanza dell'INPS, in seno alla commissione di certificazione, in sostituzione del dott. De Giorgi Giorgio.

Pesaro, 5 agosto 2005

Il direttore provinciale: DAMIANI

05A08308

DECRETO 8 agosto 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Goccia di rugiada - piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Berzano di San Pietro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di mancata ispezione del 21 giugno 2004 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 maggio 2005;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005 di istruttoria per la sostituzione del liquidatore della società cooperativa sottoelencata e che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Decreta:

L'avv. Cristiana Gallia con studio in via San Martino n. 2, angolo corso Alfieri - 14100 Asti, è nominata nuovo liquidatore della società cooperativa «Gocce di rugiada - piccola società cooperativa sociale a r.l.» con sede legale in Berzano di San Pietro (Asti), costituita il 21 gennaio 2002 per rogito notaio dott. Anzalone Rosario di Torino, repertorio n. 153718, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Asti 08368290014, posizione BUSC n. 814/288688, in liquidazione dal 6 aprile 2004, in sostituzione della sig.ra Robasto Maria Luisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 8 agosto 2005

Il direttore provinciale reggente: IVALDI

05A08302

DECRETO 8 agosto 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Monalcoop - società cooperativa a r.l.», in Monale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 decreto-legge Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Considerato che il liquidatore della società cooperativa sottoelencata, sig. Rossini Giuseppe nato il 7 maggio 1931, è morto il 12 ottobre 2002, come risulta dal certificato di morte dell'ufficiale dello stato civile della città di Torino rilasciato il 10 maggio 2005;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005 di istruttoria per la sostituzione del liquidatore della società cooperativa sottoelencata e che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Paolo Binello con studio in via Al Teatro Alfieri n. 1 - 14100 Asti, è nominato nuovo liquidatore della società cooperativa «Monalcoop - Soc. coop. a r.l.» con sede legale in Monale (Asti), costituita il 13 gennaio 1992 per rogito notaio dott.ssa Prima Anna Maria di Asti, repertorio n. 30796, registro società n. 7356 del tribunale di Asti, codice fiscale 01049850058, posizione BUSC n. 630/257312, in liquidazione dal 30 giugno 1977, in sostituzione del sig. Rossini Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 8 agosto 2005

Il direttore provinciale reggente: IVALDI

05A08303

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 agosto 2005.

Libero ingresso in alcune sedi espositive statali di Roma, in occasione della manifestazione «Notte Bianca».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Visto l'accordo Amministrazione/organizzazioni sindacali del 5 luglio 2005, concernente la riedizione dell'iniziativa «Notte bianca», che avrà luogo nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2005;

Visti i musei statali romani inclusi nell'iniziativa, nei quali sarà consentito l'ingresso gratuito dalle ore 8 del 17 settembre alle ore 2 del 18 settembre 2005;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 28 luglio 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della terza edizione della manifestazione «Notte bianca», che avrà luogo a Roma nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2005 (dalle ore 20 del 17 settembre alle ore 2 del 18 settembre 2005) è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali incluse nel progetto di apertura straordinaria, di cui all'elenco in allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 agosto 2005

Il capo Dipartimento: SICILIA

ALLEGATO

ELENCO DELLE SEDI ESPOSITIVE ROMANE INCLUSE NEL PROGETTO DI APERTURA STRAORDINARIA DALLE 20 DEL 17 SETTEMBRE ALLE 2 DEL 18 SETTEMBRE 2005

Museo arti e tradizioni popolari;
Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
Galleria d'arte antica - Palazzo Barberini;
Galleria Borghese;
Museo nazionale di Castel Sant'Angelo;
Museo nazionale di Palazzo Venezia;
Museo nazionale romano:;
Palazzo Altemps;
Palazzo Massimo;
Terme di Diocleziano;
Cripta Balby;
Domus Aurea;
Terme di Caracalla;
Museo etrusco di Villa Giulia;
Museo dell'alto medioevo;
Museo nazionale preistorico ed etnograflco «L. Pigorini»;
Museo nazionale d'arte orientale.

05A08286

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 agosto 2005.

Nomina del commissario straordinario della I.E. S.r.l., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 22 novembre 2004 con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Cartificio Ermolli S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 29 novembre 2004 ed in data 24 marzo 2005 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Cartificio Ermolli S.p.a.;

Visto il decreto in data 21 luglio 2005 con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della I.E. S.r.l., controllata al 90% dalla Cartificio Ermolli S.p.a.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della I.E. S.r.l., ai sensi del citato art. 85;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della I.E. S.r.l. è nominato commissario straordinario il prof. Enrico Moscati, nato a Roma il 14 giugno 1941

ed è preposto il Comitato di Sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 24 marzo 2005 per la S.p.a. Cartificio Ermolli.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08283

DECRETO 3 agosto 2005.

Nomina del commissario straordinario della F.D.G. S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 4-7 luglio 2005 con il quale il tribunale di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della F.D.G. S.p.a. in liquidazione;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario, tenuto conto delle determinazioni assunte dal tribunale di Novara all'atto della nomina del commissario giudiziale;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al dott. Guido Tronconi, già nominato commissario giudiziale della F.D.G. S.p.a.

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della F.D.G. S.p.a. in liquidazione è nominato commissario il dott. Guido Tronconi, nato a Milano, il 20 settembre 1951.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Novara;

alla camera di commercio di Novara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Gozzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08284

DECRETO 3 agosto 2005.

Nomina del commissario straordinario della Tecdis S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 luglio 2005 con il quale il tribunale di Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Tecdis S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 210/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Tecdis S.p.a. è nominato commissario l'avv. Roberto Nicola Cassinelli, nato a Genova, il 10 dicembre 1956.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Aosta;

alla camera di commercio di Aosta per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Valle d'Aosta;

al comune di Chatillon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08285

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Caterina Ines Latella, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Caterina Ines Latella, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 7 marzo 2005 (protocollo n. 1925) che subordina al superamento di misura compensativa il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 15 luglio 2005 e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Calabria ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in lingue e letterature straniere (inglese) ad indirizzo linguistico-glottodidattico» conseguito il 16 novembre 1999 presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso de Aptiitud Pedagógica» conseguito il 29 aprile 2004, presso la Universitat de Valencia (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana Caterina Ines Latella, nata a Reggio Calabria il 3 aprile 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A08177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005.

Regolamentazione delle unità di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 175/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2005

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare, l'art. 3;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 253/04 (di seguito: deliberazione n. 253/04);

la deliberazione 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito: deliberazione n. 36/05);

il documento per la consultazione 19 novembre 2004 recante condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: documento per la consultazione 19 novembre 2004);

il documento per la consultazione 5 maggio 2005 recante misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 5 maggio 2005) ed, in particolare, il paragrafo 4.1.

Considerato che:

le unità di produzione classificate quali pompaggio fra le tipologie di cui all'art. 10 della deliberazione n. 168/03 sono costituite da impianti di generazione idroelettrici a serbatoio esercibili in maniera reversibile, vale a dire che, prelevando energia elettrica dalla rete, possono pompare acqua nel serbatoio in quota con conseguente stoccaggio di energia potenziale che, in un successivo periodo, può essere riconvertita in energia elettrica e immessa in rete;

lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole) trasmesso all'Autorità dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), in data 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 029110 in pari data), identifica una nuova tipologia di unità di produzione di energia elettrica, non espressamente prevista dalla deliberazione n. 168/03, denominata «unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza»;

lo schema di regole individua uno speciale trattamento per le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza in ragione della loro essenzialità ed unicità, ai fini della sicurezza del sistema, in termini di tipologia di risorsa fornita al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento;

l'Autorità, con deliberazione n. 253/04, ha approvato lo schema di regole con efficacia per l'anno 2005 (di seguito: regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005), riservandosi ulteriori approfondimenti ed eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni, da compiersi successivamente alla pubblicazione della citata deliberazione;

l'Autorità, con deliberazione n. 36/05, ha richiesto al Gestore della rete di modificare ed integrare le regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005, nonché di specificare, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza e di trasmettere alla medesima Autorità proposte circa la definizione di una nuova tipologia specifica di risorsa per il servizio di dispacciamento, relativamente al particolare utilizzo attuato dal Gestore della rete delle unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;

il Gestore della rete ha trasmesso, in data 17 giugno 2005 (prot. Autorità n. 13793 del 21 giugno 2005), il documento «Individuazione di una tipologia omogenea di risorse per il servizio di dispacciamento comprensiva delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza» (di seguito: documento sulle unità di produzione e pompaggio) che analizza le caratteristiche delle unità di produzione e pompaggio e la loro estrema rilevanza ai fini della risoluzione di importanti problematiche di bilanciamento delle immissioni e dei prelievi in rete nell'ambito del dispacciamento;

il documento sulle unità di produzione e di pompaggio precisa che le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza costituiscono la principale risorsa di pronta utilizzazione per il Gestore della rete ai fini del bilanciamento, in quanto:

a) sebbene possano contribuire alla riserva terziaria di pronta utilizzazione sia le unità termoelettriche rotanti che le unità idroelettriche, queste ultime sono caratterizzate da gradienti di presa di carico assai maggiori;

b) nell'ambito delle unità idroelettriche, le unità idroelettriche di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, rispetto alle unità idroelettriche (non reversibili) di sola produzione, consentono di:

modulare sia in fase di produzione che in fase di pompaggio (consumo);

rendere disponibili, tramite il distacco istantaneo della pompa, grandi quantità di energia (bilanciamento a salire) in tempi molto brevi;

essere largamente indipendenti per il proprio funzionamento dagli apporti naturali e di non incidere sulla disponibilità della risorsa idrica nel medio-lungo termine;

reintegrare il margine di riserva pronta in caso di necessità, essendo possibile ripristinare i volumi d'acqua nei bacini di monte o di valle a seguito dell'utilizzo, rispettivamente, in produzione o in pompaggio;

c) l'uso delle risorse idroelettriche di sola produzione nella fase di bilanciamento è altresì limitata dal fatto che tali unità sono generalmente parte di un'asta idroelettrica, per cui l'utilizzazione dell'impianto di testa all'asta influisce sulla gestione degli impianti a valle; sono invece indipendenti dalla gestione di aste idroelettriche le unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;

il documento sulle unità di produzione e pompaggio evidenzia, altresì, il ruolo imprescindibile che le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza svolgono nella risoluzione di tre peculiari problematiche di dispacciamento, ovvero:

a) nel passaggio dell'esercizio dal giorno attuale al giorno successivo;

b) nelle ore di basso carico;

c) nella fase di presa di carico del mattino;

qualora le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza attuassero autonomamente i propri programmi di immissione e prelievo senza alcun riguardo particolare all'interesse generale di salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, nel passaggio da un giorno a quello successivo, ne potrebbero derivare significative discontinuità dei prelievi con possibili impatti sulla sicurezza del sistema;

nelle ore di basso carico si riscontra tipicamente scarsità di riserva terziaria a scendere, imputabile alla scarsa flessibilità del parco termoelettrico; e che il mantenimento dei margini a scendere delle unità di produzione di pompaggio costituisce il metodo più efficace e sicuro per far fronte a tale problematica, in quanto i tempi di avviamento delle unità termoelettriche tradizionali risultano normalmente incompatibili con lo spegnimento notturno e il rientro in servizio diurno, procedura che oltretutto è affetta dal rischio di mancati o tardivi avviamenti;

i prelievi delle unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza durante le ore notturne rappresentano, assieme ai carichi interrompibili e prioritariamente rispetto all'utenza diffusa, un carico distaccabile automaticamente in condizioni di funzionamento in emergenza del sistema e che tale modalità di funzionamento delle citate unità è un elemento essenziale nel piano di difesa del sistema elettrico nazionale, a fronte di un improvviso squilibrio tra immissioni e prelievi, come previsto al capitolo 6, paragrafo 6.2 del piano di difesa del sistema elettrico (doc. DRRPX04052 del 5 ottobre 2004);

l'utilizzo delle unità di produzione e di pompaggio nell'ambito delle strategie di alleggerimento automatico del carico in condizioni di funzionamento in emergenza del sistema, non solo si configura come prioritario al distacco dei carichi interrompibili (che ha luogo mediante azione manuale, ad eccezione di quelli asserviti ad un alleggeritore di carico automatico) e dell'utenza diffusa, bensì addirittura essenziale nelle ore notturne in quanto permette di compensare la minore azione del normale piano di alleggerimento del carico dovuta ai bassi livelli di carico nelle suddette ore;

ai fini del mantenimento del bilanciamento di immissioni e prelievi nella fase di presa di carico della mattina, caratterizzata da una elevata rapidità in un arco temporale di qualche minuto e da un grado di incertezza dell'ordine di qualche minuto circa l'istante di avvio, è indispensabile l'utilizzo sia delle unità disponibili alla riserva secondaria che delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, disponibili al bilanciamento di pronta utilizzazione;

quand'anche una singola unità di produzione e pompaggio non risultasse di per sé necessaria per la risoluzione delle problematiche illustrate ai precedenti alinea, la capacità complessiva delle unità di produzione e pompaggio nella titolarità di uno stesso utente del dispacciamento potrebbe risultare essenziale in quanto indispensabile ai fini della risoluzione delle citate problematiche di dispacciamento;

per quanto osservato al precedente alinea, l'indispensabilità nella risoluzione delle specifiche problematiche di dispacciamento deve essere valutata avendo riguardo anzitutto alla eventuale impossibilità che, in assenza delle unità di produzione e pompaggio nella titolarità di un singolo utente del dispacciamento, gli altri utenti del dispacciamento siano in grado di soddisfare integralmente le esigenze del Gestore della rete mediante unità di produzione con le medesime caratteristiche.

Considerato, inoltre, che:

oltre alle motivazioni di carattere tecnico di cui al precedente considerato, al paragrafo 4.1 del documento per la consultazione 5 maggio 2005 è stata posta in consultazione la possibilità di segregare, anche mediante obbligo di cessione di capacità produttiva o della sola disponibilità della medesima, le unità di produzione e di pompaggio per far fronte a situazioni specifiche e ben delimitate di assenza di concorrenza con riferimento ad una specifica tipologia di risorsa essenziale per il sistema elettrico, nonché la possibilità di prevedere una regolazione autonoma di tale risorsa come attività di «stoccaggio energetico finalizzato all'erogazione di energia elettrica», in quanto esse rappresentano uno dei pochi strumenti ad oggi economica-

mente convenienti di immagazzinamento dell'energia elettrica attraverso la sua conversione in energia meccanica potenziale;

la quasi totalità dei soggetti interessati alla consultazione di cui al precedente alinea ha trasmesso osservazioni che condividono la proposta dell'Autorità di cui al paragrafo 4.1 del documento per la consultazione 5 maggio 2005.

Ritenuto:

stante il ruolo assolto dalle unità di produzione e pompaggio ai fini della sicurezza del sistema elettrico nonché la presenza di un utente del dispacciamento detentore di oltre il 90% della capacità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza identificata dal Gestore della rete, che non sia opportuno assoggettare l'approvvigionamento dello stoccaggio per la sicurezza del sistema ai rischi di esercizio del potere di mercato insiti nei meccanismi di selezione delle offerte adottati nel mercato elettrico;

opportuno modificare e integrare la deliberazione n. 168/03, prevedendo:

a) l'introduzione di una apposita tipologia di risorsa finalizzata alla risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti alinea, denominata stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, alla fornitura della quale siano abilitate tutte le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, come identificate dal Gestore della rete nel documento sulle unità di produzione e pompaggio;

b) l'accertamento dell'eventuale indispensabilità della capacità di produzione e pompaggio nella titolarità di un utente del dispacciamento ai fini della fornitura di stoccaccio di energia per la sicurezza del sistema;

c) il calcolo della capacità di produzione e di pompaggio nella titolarità del predetto utente del dispacciamento che è da considerarsi strategica in quanto imprescindibile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti alinea, tenuto conto della capacità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento;

d) l'assoggettamento al controllo del Gestore della rete di una o più unità di produzione e pompaggio nella titolarità del predetto utente del dispacciamento, fino a decorrenza della capacità di produzione e pompaggio strategica, ai soli fini della definizione delle relative offerte nel mercato elettrico, in quanto l'interesse generale di preservare la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale risulta prevalente rispetto ad ogni altro legittimo modo di utilizzo delle predette unità;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «• *insufficienza di offerta* è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata» sono inseriti i seguenti alinea:

b) «• *macrozona A* è la macrozona A di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

c) «• *macrozona B* è la macrozona B di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

d) «• *macrozona C* è la macrozona C di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

e) «• *macrozona D* è la macrozona D di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

f) «• *macrozona Continente* è la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D»;

g) all'art. 8, comma 8.2, lettera *a)*, le parole «avendo cura di non accorpare in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento» sono sostituite con le parole «avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera *b)*, risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva»;

h) al titolo della sezione 2, la parola «Unità» è sostituita con la parola «Risorse»;

i) alla sezione 2, prima dell'art. 24, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 23.1

Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema

23.1.1. Fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, lettera *a)* il Gestore della rete include una tipologia di risorsa, denominata «stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema», finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:

a) gestione delle esigenze di bilanciamento tra immissioni e prelievi derivanti dall'attuazione dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;

b) la gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;

c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unità termoelettriche, al fine di assicurare il mantenimento in servizio di un numero di unità termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.

23.1.2. Le unità abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unità di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti dal Gestore della rete.

23.1.3. Con cadenza annuale, il Gestore della rete determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 23.1.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente.

23.1.4. Un utente del dispacciamento è ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 23.1.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacità di cui al comma 23.1.3 riferito alla medesima macrozona e la capacità complessiva delle unità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva è definita capacità di produzione e pompaggio strategica.

23.1.5. L'utente del dispacciamento di cui al comma 23.1.4 identifica le unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità da includere nell'elenco di cui al comma 23.1.6 in modo tale che la somma delle capacità di produzione e pompaggio delle predette unità risulti maggiore o uguale alla capacità di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 23.1.4.

23.1.6. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore della rete predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unità di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

23.1.7. Il Gestore della rete invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 23.1.6 corredato di una relazione che specifichi:

a) la metodologia seguita per rappresentare e analizzare le problematiche elencate al comma 23.1.1;

b) la metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 23.1.3;

c) gli utenti del dispacciamento pivotali in ciascuna macrozona ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema;

d) le caratteristiche di ciascuna unità iscritta nell'elenco di cui al comma 23.1.6 nonché l'entità dello stoccaggio per la sicurezza del sistema che tale unità sarà prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.

Art. 23.2
Disciplina delle unità di produzione e pompaggio strategiche

23.2.1. La disciplina di cui ai successivi commi è applicabile dal 1° gennaio 2006.

23.2.2. Le unità di produzione e pompaggio strategiche sono offerte dal Gestore della rete esclusivamente nel mercato del giorno prima, nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di dispacciamento e per quantità definite dal medesimo Gestore.

23.2.3. Nel definire le quantità di cui al comma 23.2.2 il Gestore della rete opera, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, con l'obbiettivo di ottimizzare la programmazione delle suddette unità in funzione del profilo di carico atteso nel mercato elettrico, nel rispetto dei vincoli di esercizio afferenti le suddette unità, nonché dei vincoli di sicurezza del sistema.

23.2.4. Il prezzo unitario delle offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche è pari a zero.

23.2.5. Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 23.2.2 sono senza indicazione di prezzo.

23.2.6. L'Autorità quantifica, entro un periodo di novanta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 23.1.6 ed a seguito di uno specifico processo di consultazione preliminare alle decisioni della medesima Autorità, l'ammontare dei costi riconosciuti per ciascuna unità di produzione e pompaggio strategica. I costi riconosciuti sono quantificati dall'Autorità in coerenza con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi medi di produzione in regime amministrato, tendendo conto del costo del capitale tipico di un'attività di generazione di energia elettrica soggetta a regolamentazione.

23.2.7. Entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete paga all'utente del dispacciamento titolare di un'unità di produzione e di pompaggio strategica, se negativo, o incassa dal medesimo utente del dispacciamento, se positivo, un corrispettivo pari, in ciascun mese, alla differenza fra i ricavi di competenza del mese conseguiti dall'utente del dispacciamento per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalla medesima unità e i costi riconosciuti di cui al comma 23.2.6 attribuiti al mese applicando il criterio pro-rata giorno.

23.2.8. Qualora, in un dato giorno, una o più unità di produzione e pompaggio strategiche nella titolarità dell'utente del dispacciamento dovessero risultare indisponibili per manutenzioni programmate o guasti accidentali, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno, a fornire al Gestore della rete altre unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità non iscritte nell'elenco di cui al comma 23.1.6 fino a concorrenza di una capacità di produzione e pompaggio complessiva equivalente a quella che risulta indisponibile per manutenzioni programmate o guasti accidentali.».

2. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 4 agosto 2005

Il presidente: ORTIS

05A08328

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005.

Obblighi informativi finalizzati all'analisi della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per il periodo 2006-2008. (Deliberazione n. 176/05)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2005;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'art. 23;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), ed, in particolare, l'art. 2, comma 20, lettera *a),* e comma 22;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *a),* alinea 6);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05);

la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05 (di seguito: deliberazione n. 50/05);

il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009, approvato dal Parlamento con la risoluzione del Senato 27 luglio 2005 n. 6-00069 e con la risoluzione della Camera dei deputati 28 luglio 2005 n. 6-00107;

il documento per consultazione 5 maggio 2005 «Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e nel mercato per il dispacciamento» e le relative risposte dei soggetti interessati;

Considerato che:

ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale può adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;

l'Autorità ha condotto, congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: l'Antitrust) e portato ad esito con la deliberazione n. 19/05 un'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica (di seguito: istruttoria conoscitiva);

nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva sono stati sviluppati dall'Autorità e condivisi con l'Antitrust appositi indici volti a:

a) identificare la dimensione geografica dei mercati rilevanti relativamente sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che all'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento;

b) misurare il potere di mercato dei diversi operatori, in funzione del loro grado di indispensabilità ai fini del soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati o loro aggregati;

c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare il potere di mercato derivante da tale condizione di indispensabilità su un singolo mercato rilevante o, in maniera congiunta, su più mercati rilevanti;

l'istruttoria conoscitiva ha evidenziato che il mercato rilevante dell'energia elettrica all'ingrosso è geograficamente suddiviso in quattro macrozone (Nord, Macrosud, Sardegna e Sicilia) e che l'interesse degli operatori ad esercitare il proprio potere di mercato dipende, in ciascun mercato rilevante, dalla struttura dei loro costi di produzione, nonché dagli impegni contrattuali assunti per la cessione dell'energia elettrica;

l'istruttoria conoscitiva ha altresì evidenziato che il quadro strutturale del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso è e presumibilmente sarà per i prossimi anni caratterizzato dalla presenza di un operatore, Enel, con potere di mercato rilevante, seppure di grado diverso, in tutte e quattro le macrozone di cui al precedente alinea e di un altro operatore, Endesa, con potere di mercato rilevante nella macrozona Sardegna;

la deliberazione n. 50/05 prevede che gli indici di indispensabilità identificati nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva siano calcolati e comunicati periodicamente all'Autorità dalla società gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il gestore della rete) e che tale calcolo sia effettuato sulla base di dati storici di consuntivo.

Ritenuto:

necessario, anche al fine di valutare l'evoluzione del quadro strutturale dell'offerta nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, acquisire dati ed informazioni utili alla valutazione prospettica del potere di mercato eventualmente detenuto da Enel ed Endesa, nonché del loro interesse ad esercitarlo, in un orizzonte sufficientemente prevedibile quale il triennio 2006-2008;

opportuno che tale valutazione sia effettuata tenendo conto dell'evoluzione della domanda, della capacità produttiva e della capacità di trasporto nel citato triennio.

Delibera:

1. Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato, nonché le seguenti:

contratti con copertura sono contratti che prevedono il riconoscimento al cedente di corrispettivi non rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel

sistema delle offerte, a fronte della consegna all'acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento al medesimo acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, inclusi i contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

Endesa è la società Endesa Italia S.p.a., o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Enel è la società Enel Produzione S.p.a., o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

macrozona A, B, C o D è una delle macrozone di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05;

mercato all'ingrosso dell'energia elettrica è l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;

operatore non riconducibile all'operatore pivotale è un operatore per il quale non sussiste alcun rapporto di controllo o collegamento con l'operatore pivotale sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

operatore pivotale è, sulla base delle risultanze della deliberazione n. 19/05, Enel o Endesa;

unità di produzione essenziale regolata è un'unità di produzione inclusa nell'elenco di cui all'art. 24, comma 24.1, della deliberazione n. 168/03 e ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione;

deliberazione n. 168/03 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato;

deliberazione n. 19/05 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05;

deliberazione n. 50/05 è la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1. Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la raccolta di dati ed informazioni utili per l'analisi della struttura dell'offerta di energia elettrica nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per il triennio 2006-2008, necessarie per l'attività di regolazione e controllo dell'Autorità in materia di promozione della concorrenza.

2.2. Il presente provvedimento persegue la finalità di acquisire le basi informative necessarie per:

a) promuovere la concorrenza e l'efficienza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

b) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Art. 3.

Obblighi informativi del gestore della rete

3.1. Il gestore della rete calcola e comunica all'Autorità entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento seguenti dati ed informazioni:

a) la stima della quantità delle offerte d'acquisto accettata in ciascuna ora e in ciascuna zona per il periodo 2006-2008;

b) la stima della capacità produttiva disponibile, in ciascuna ora e in ciascuna macrozona per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unità di produzione rilevanti termoelettriche nella disponibilità di operatori non riconducibili ad Enel, stimata tenendo conto anche di eventuali fermate accidentali e programmate;

c) la stima della capacità produttiva disponibile, in ciascuna ora nella macrozona C per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unità di produzione rilevanti termoelettriche nella disponibilità di operatori non riconducibili ad Endesa, stimata tenendo conto anche di eventuali fermate accidentali e programmate;

d) la produzione attesa, in ciascuna ora e in ciascuna macrozona per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unità di produzione diverse da quelle di cui alla precedente lettera *b)*, nella disponibilità di operatori non riconducibili ad Enel;

e) la produzione attesa, in ciascuna ora nella macrozona C per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unità di produzione diverse da quelle di cui alla precedente lettera *c)*, nella disponibilità di operatori non riconducibili ad Endesa;

f) gli elementi necessari per la stima, sulla base di ipotesi di dispacciamento ottimo, dell'importazione netta dalle altre macrozone e/o dai Paesi esteri, in ciascuna ora per il periodo 2006-2008;

g) per ciascuna macrozona, la media delle ore di funzionamento delle unità di produzione termoelettriche di tipo turbogas localizzate nella macrozona, determinate sulla base dei programmi cumulati aggiornati afferenti alle medesime unità nel periodo aprile 2004 - marzo 2005;

h) per ciascuna macrozona, la stima della quantità minima che Enel dovrà offrire in vendita nel mercato del giorno prima con riferimento alle unità di produzione essenziali regolate localizzate nella macrozona, in uno dei periodi rilevanti di cui all'art. 25, comma 25.1 della deliberazione n. 168/03 del periodo 2006-2008, per soddisfare i vincoli posti dal gestore della rete;

i) per la macrozona C, la stima della quantità minima che Endesa dovrà offrire in vendita nel mercato del giorno prima con riferimento alle unità di produzione essenziali regolate localizzate nella macrozona, in uno dei periodi rilevanti di cui all'art. 25, comma 25.1 della deliberazione n. 168/03 del periodo 2006-2008, per soddisfare i vincoli posti dal gestore della rete;

j) per ciascuna macrozona, la stima delle quantità prodotte da ciascuna unità di produzione e pompaggio nella disponibilità di Enel, ubicate nella macrozona, nel rispetto dei vincoli imposti dal gestore della rete, per il periodo 2006-2008.

Art. 4.

Obblighi informativi degli operatori pivotali

4.1. Ciascun operatore pivotale è tenuto a comunicare all'Autorità la capacità produttiva oraria impegnata in contratti con copertura già conclusi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che producono effetti in periodi successivi al 31 dicembre 2005.

4.2. Ciascun operatore pivotale comunica all'Autorità i seguenti dati ed informazioni, per ciascuna unità di produzione termoelettrica rilevante nella propria disponibilità:

a) i valori medi dei rendimenti ed il combustile utilizzato nelle condizioni tipiche di funzionamento, definiti con riferimento agli ultimi tre anni, e quelli stimati con riferimento al 2005 ed al periodo 2006-2008;

b) i costi variabili di produzione diversi dai costi di combustibile relativi all'esercizio 2004 e quelli stimati con riferimento al 2005 ed al periodo 2006-2008.

4.3. I dati e le informazioni di cui al comma 4.2 devono essere comunicati da Endesa esclusivamente con riferimento alle unità di produzione localizzate nella macrozona C.

4.4. I dati e gli elementi di cui al presente articolo devono essere comunicati entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione del presente provvedimento. Su informazioni contenute nella comunicazione gli operatori pivotali possono porre vincoli di riservatezza o di segretezza.

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Enel Produzione S.p.a., Endesa Italia S.p.a. ed al gestore della rete.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 4 agosto 2005

Il presidente: ORTIS

05A08329

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005.

Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione. (Deliberazione n. 178/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2005;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 18 aprile 2005, n. 62;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2005, n. 52/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);

la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;

il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di Gnl per il secondo periodo di regolazione» del 20 giugno 2005 (di seguito: documento per la consultazione 20 giugno 2005);

Considerato che, nel documento per la consultazione 20 giugno 2005, l'Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessità di:

prevedere un periodo di regolazione della durata di tre anni al fine di articolare la regolazione del prossimo triennio sulla base delle specifiche del terminale di Panigaglia e di anticipare criteri di riferimento che potranno essere adottati in un contesto di offerta più articolato demandando al successivo periodo la relativa regolazione di dettaglio;

incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione per garantire un'offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;

introdurre misure che favoriscano la realizzazione dei terminali di rigassificazione anche in mancanza di soggetti titolari del diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002 a garanzia dello sviluppo della concorrenza nel mercato interno e di una maggiore liquidità del mercato a supporto di una prospettica funzione di hub del territorio italiano per il resto del continente europeo;

garantire una maggiore stabilità tariffaria durante il periodo di regolazione rivedendo il meccanismo di conguaglio e prevedere, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura è posta a carico del sistema tariffario del trasporto;

prevedere, misure atte a favorire l'utilizzo dei nuovi terminali quali una diminuzione del corrispettivo di capacità per il trasporto relativo al punto di entrata interconnesso con il terminale e la definizione di un corrispettivo di capacità sulla base della capacità di rigassificazione del terminale;

definire criteri che comportino il più possibile la determinazione *ex-ante* delle posizioni di costo degli utenti e non introducano o assecondino discriminazioni ingiustificate tra gli operatori;

Considerato che, nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:

mantenere la durata del periodo di regolazione pari a quattro anni, in modo da renderlo coerente con i tempi di realizzazione previsti per il potenziamento del terminale esistente, volto ad incrementare la capacità di rigassificazione, e coincidente con quello relativo all'attività di trasporto;

riconoscere incrementi del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione superiori a quelli relativi a investimenti che determinano maggior utilizzazione del terminale e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;

mantenere l'applicazione annua del fattore correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilità tariffaria nel corso del periodo di regolazione;

prevedere che il trasferimento di una quota garantita dei ricavi di rigassificazione non ricada sul sistema di trasporto in quanto si introdurrebbero sussidi incrociati tra attività distinte, alterando le dinamiche competitive dei due settori e distorcendo i segnali di prezzo per gli utenti del servizio;

prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl sulla base della capacità di trasporto prevista in conferimento ed evitare ulteriori riduzioni dei corrispettivi di capacità sui punti di entrata della rete nazionale rispetto a quelli previsti dal quadro normativo in vigore;

Ritenuto che sia necessario:

prevedere un periodo di regolazione di durata di tre anni in modo da renderlo congruente con il presumibile avviamento di nuovi terminali nonché con la verifica sull'efficacia delle nuove misure di promozione previste dalla presente delibera;

prevedere una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione e determini condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;

favorire lo sviluppo di nuovi terminali oltre che con il differenziale sul capitale investito anche assicurando il ritorno del capitale investito netto attraverso la sottoscrizione di impegni di lungo periodo, o in alternativa, con un onere di sistema in capo al trasporto;

garantire una maggior stabilità tariffaria durante il periodo di regolazione, rivedendo il meccanismo di conguaglio, ripartendone l'ammontare su più anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento;

confermare per il prossimo periodo di regolazione la garanzia di copertura della quota di ricavi da capacità attraverso un fattore correttivo FC^L e prevedere, a partire dall'entrata in funzione dei nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura è posta a carico del sistema tariffario del trasporto;

introdurre, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, una riduzione del corrispettivo di entrata alla rete nazionale interconnesso con i nuovi terminali da applicarsi ai soggetti che richiedono capacità continua di rigassificazione;

prevedere la definizione di un corrispettivo di entrata con riferimento all'intera capacità del punto di entrata, mentre la capacità di trasporto è allocata all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta;

Ritenuto che sia necessario:

applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 120/01, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione;

applicare il recupero di produttività alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia a quanto indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del

capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;

applicare una ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity rispettivamente pari all'80 e al 20 per cento e suddividere ulteriormente la componente capacity in una quota pari al pari al 10%, relativa agli approdi effettivi, e il rimanente 90% in una quota di ricavi relativa agli impegni contrattuali di capacità;

definire l'articolazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di rigassificazione in funzione della tipologia del servizio offerto dall'impresa di rigassificazione;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito deliberazione n. 166/05), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2005, n. 167/05 (di seguito deliberazione n. 167/05) e le seguenti definizioni:

a) attività di utilizzo dei terminali di Gnl è il servizio di rigassificazione;

b) impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;

c) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2008;

d) $RLNI$ è il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;

e) RL è il ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione;

f) RL^E è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita all'energia associata ai volumi rigassificati;

g) RL^C è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita alla capacità di rigassificazione del terminale ed è data dalla somma delle componenti $RL_{capitale}$, RL_{co+amm};

h) $RL_{capitale}$ è la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile al capitale investito riconosciuto;

i) RL_{co+amm} è la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;

j) RL^A è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di ricezione e scarico delle navi metaniere, pari al 10% di RL^C;

k) RL^Q è la quota parte dei ricavi relativa all'impegno di rigassificazione del volume annuo di Gnl, pari al 90% di RL^C;

l) RSC^L sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonché dalla deliberazione n. 167/05.

Art. 2.
Ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di rigassificazione.

2.2. La tariffa per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: tariffa di Gnl) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

Art. 3.
Ricavi di riferimento

3.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui all'art. 14, l'impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di rigassificazione, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 6 per l'anno termico 2005-2006, secondo le modalità definite nei commi successivi.

3.2. Il ricavo di riferimento RL viene calcolato dall'impresa sommando le seguenti componenti:

a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,6 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;

b) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del comma 3.5;

c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.

3.3. Il capitale investito netto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.

3.4. Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera *d)*, non abbia già coperto il

valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera *a)* in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 è riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006;

c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera *b)*;

d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *b)* per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;

e) le percentuali di degrado (*PD*) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{(t-1) - AIP}{DC} \times 100;$$

dove (*t-1*) è l'anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2004 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006, *AIP* è l'anno dell'incremento patrimoniale e *DC* è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'anno 2004, per i quali si utilizza una durata convenzionale pari a 50 anni; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di rigassificazione versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera *e)*;

g) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera *c)* il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera *d)* e la somma dei contributi di cui alla lettera *f)*.

3.5. Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:

a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera *c)*;

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera *a)*, al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera *b)*, relativi alle diverse categorie.

3.6. Per l'anno termico 2005-2006, i costi operativi, proposti dall'impresa e sottoposti a verifica dell'autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2005} = COE_{2004} + 50\% \times [COR_{2001} \times \prod_{j=02}^{04} (1 + I_j - X) \times (1 + I_{05} - \overline{X}) + COR_{2001-2004}^{NI} - COE_{2004}]$$

dove:

COR_{2005} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2005-2006;

COE_{2004} è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto, calcolato ai sensi del comma 3.7;

COR_{2001} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2001-2002, primo anno del primo periodo di regolazione;

I è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del price cap per l'aggiornamento tariffario;

X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel primo periodo di regolazione, pari all'1%;

$\overline{X}$ è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 1,5%;

$COR_{2001-2004}^{NI}$ è il livello dei costi operativi relativo ai nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra l'anno 2001 e 2004, riconosciuto pari all'1,2% del valore dei medesimi.

3.7. I costi operativi, COE_{2004}, comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili al servizio di rigassificazione effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:

a) il costo del personale;

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;

c) i costi per servizi e prestazioni esterne;

d) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

3.8. Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.7, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni opera-

tive condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie e i proventi straordinari.

3.9. L'impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassificazione mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare:

a) ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa;

b) ai fini del calcolo dei costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.

3.10. Per l'anno termico 2005-2006, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RL^E, pari al 20 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione;

b) RL^C pari all'80 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione.

3.11. La quota di ricavo RL^C, di cui al comma 3.10, è articolata nelle seguenti componenti:

a) $RL_{capitale}$ pari al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;

b) RL_{co+amm} è riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuti RL_{co+amm}.

3.12. Ogni anno la quota di ricavo RL^C è calcolata a partire dal valore aggiornato di $RL_{capitale}$ e di RL_{co+amm}, ai sensi dell'art. 10 e suddivisa nelle quote di ricavi RL^A e RL^Q.

Art. 4.

Ricavi relativi a nuovi investimenti

4.1. Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.

4.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità:

a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;

b) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;

c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.

4.3. Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di rigassificazione calcolano $RLNI_t$ come segue:

$$RLNI_t = \sum_{T=1}^{4} RLNI_{t,T}$$

dove:

$$RLNI_{t,T} = NI_{t-1,T} \times \left(7,6\% + rT_T^{NI}\right) + AMM_{NI,t-1}$$

dove:

$RLNI_{t,T}$ è la componente di ricavo addizionale riconducibile agli investimenti della tipologia *T*, di cui al comma 4.4, realizzati nell'esercizio $t-1$;

$NI_{t-1,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia *T*, realizzati nell'esercizio $t-1$, e calcolati con la seguente formula:

$$NI_{t-1,T} = NI_{bil,T} - CONTR_{cap,T}$$

dove:

$NI_{bil,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia *T*, realizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;

$CONTR_{cap,T}$ è il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e dei contributi versati da altri soggetti, riferibili agli investimenti $NI_{bil,T}$, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;

rT_T^{NI} è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia *T*, di cui al comma 4.4;

$AMM_{NI,t-1}$ è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NI,t-1} = \sum_c \frac{NI_{bil,T,c}^{amm}}{DC_c}$$

dove:

$NI_{bil,T,c}^{amm}$ è il valore di $NI_{bil,T}$, al netto degli investimenti realizzati nell'esercizio relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso realizzati in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno $t-1$, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 1;

DC_c è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.

4.4. A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto rT_T^{NI} per le relative durate:

a) *T=1* investimenti di sostituzione: 0%;

b) T=2 investimenti destinati alla sicurezza che non determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale: 1% per 5 anni;

c) T=3 investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale, senza richiedere potenziamenti: 2% per 7 anni;

d) T=4 investimenti di potenziamento o in nuovi terminali: 3% per 15 anni.

4.5. L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera *a)*, con i costi effettivamente sostenuti;

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *b)* rispetto alle attività svolte.

Art. 5.

Ricavi relativi a nuove imprese di rigassificazione

5.1. Le imprese che realizzano nuovi terminali calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo, tenuto conto dell'incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4. Per i primi due anni di attività, i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità; per il terzo anno sono calcolati a partire dal bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. Per gli anni termici successivi, le imprese di rigassificazione calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 10.

5.2. Le tariffe di rigassificazione dei nuovi terminali sono articolate secondo i criteri previsti negli articoli 6, 8 e 9, a partire dai ricavi calcolati ai sensi del comma 5.1.

5.3. Per i nuovi terminali, relativamente ai quali è stato riconosciuto un diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002, le tariffe sono calcolate ai sensi del comma 5.2, a prescindere dal regime di esenzione e applicate alla capacità non oggetto del diritto di allocazione.

TITOLO III
DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Art. 6.

Tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo

6.1. La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale, *TL*, per l'utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati all'ingresso della rete nazionale, è data dalla seguente formula:

$$TL = Cqs^{*}Qs + Cna^{*}NA + \left(CVL + CVL^{P}\right)^{*}E$$

dove:

Cqs è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido;

QS sono le quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell'anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido/anno;

Cna è il corrispettivo unitario associato agli approdi effettivi, espresso in euro per numero di approdi;

NA è il numero annuo di approdi;

CVL è il corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule;

CVL^{P} è il corrispettivo unitario variabile integrativo per l'energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule di cui al comma 9.2;

E è la quantità di energia associata ai volumi di Gnl rigassificati (al netto dei consumi e perdite), espressa in gigajoule/anno.

6.2. Il corrispettivo di impegno *Cqs* non è dovuto dall'utente del servizio continuativo per la capacità di rigassificazione non utilizzata, resa disponibile e conferita dall'impresa di rigassificazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della deliberazione n. 167/05.

6.3. L'impresa di rigassificazione definisce, previa verifica dell'Autorità, la quota percentuale a copertura dei consumi e perdite della catena della rigassificazione che dovrà essere corrisposta dall'utente del terminale. In sostituzione del corrispettivo in natura e ove la tecnologia di rigassificazione lo giustifica, potrà essere individuata una quota dei costi operativi da non assoggettare a recupero di produttività.

Art. 7.

Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot

7.1. La tariffa per il servizio di rigassificazione spot, *TLspot*, è data dalla seguente formula:

$$TLspot = \alpha * Cqs * QS + Cna * NA + \left(CVL + CVL^{P}\right) * E$$

dove α è un coefficiente che per il secondo periodo di regolazione è pari a 0,7.

Art. 8.

Corrispettivi unitari di rigassificazione facenti parte della tariffa

8.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 11 e 14, l'impresa di rigassificazione calcola i corrispettivi unitari *Cqs* e *Cna* e il corrispettivo unitario variabile CVL e CVL^{P} secondo le disposizioni dei commi 8.2 e 8.3 e dell'art. 9, secondo criteri di trasparenza e imparzialità.

8.2. Il corrispettivo unitario *Cqs*, è calcolato annualmente in modo che il prodotto di tale corrispettivo moltiplicato per la quantità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento $(RL^Q + RLNI - RSC^L - FC^L)$ aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri di cui all'art. 10.

8.3. Il corrispettivo unitario *Cna* è calcolato annualmente come rapporto tra il valore di riferimento RL^A e il numero medio di approdi annui effettuabili presso il terminale, stimato dall'impresa di rigassificazione ma sottoposto a verifica da parte dell'autorità sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo.

Art. 9.

Corrispettivo variabile

9.1. L'impresa di rigassificazione calcola *CVL* come rapporto tra il valore di riferimento RL^E e il 90% dell'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto.

9.2. Il corrispettivo variabile integrativo, CVL^P riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/2001 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.

Art. 10.

Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

10.1. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla quota di ammortamento riconosciuta RL_{co+amm}, è aggiornata mediante la seguente formula:

$$RL_{co+amm}t = RL_{co+amm}t - 1(1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$$

dove:

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

RP è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività pari all'1,5%;

Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;

Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;

W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

Con successivi provvedimenti l'autorità definisce i parametri *Y, Q* e *W*. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri *Y, Q* e *W* sono pari a zero.

10.2. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto, $RL_{capitale}$, è aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto, sulla base dei criteri indicati all'art. 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di rigassificazione nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2004 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1.

10.3. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6 e 8, il fattore correttivo FC^L è cosi determinato:

$$FC_t^L = (REF_{t-2}^L - RL_{t-2}^Q - RLNI_{t-2} + RSC_{t-2}^L + FC_{t-2}^L)(1 + r)$$

dove:

FC_t^L, è il fattore correttivo per l'anno termico *t*;

r è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;

REF_{t-2}^L, sono i ricavi conseguiti applicando i corrispettivi di cui agli articoli 6 e 7, al lordo di eventuali riduzione operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno termico $t-2$;

RSC_{t-2}^L sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico $t-2$;

${FC^L}_{t-2}$, è il fattore correttivo determinato per l'anno termico $t-2$.

10.4. Ai fini del calcolo del corrispettivo *Cqs*, di cui all'art. 8, comma 8.2, l'impresa di rigassificazione considera il fattore correttivo FC_t^L calcolato ai sensi del comma 10.3 per un ammontare fino al 2% dei ricavi di riferimento $(RL^a + RLNI - RSC^L)$. Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo del corrispettivo *Cqs*, di cui all'art. 8, comma 8.2, ripartendo l'ammontare sui quattro anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui al comma 10.3.

10.5. Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terrà conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dall'impresa di rigassificazione e percepiti ai sensi di disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, di disposizioni stabilite dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione n. 167/2005, nonché di nuovi ricavi derivanti da altre attività.

10.6. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di rigassificazione *CVL* associato all'energia rigassificata è soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$CVL_t = CV_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP^L)$$

dove RP^L è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività per la quota di costo legata all'energia rigassificata, pari all'1,5 per cento.

10.7. A partire dall'anno termico 2007-2008, l'impresa di rigassificazione in aggiunta alla quota $RLNI_t$ relativa agli investimenti realizzati nell'esercizio precedente, di cui all'art. 4, comma 4.3, somma il valore aggiornato della quota di ricavi $RLNI$ relativa agli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolata come segue:

a) la quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di investimento, calcolata con riferimento al valore cumulato fino all'anno termico $t-2$ degli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, di cui all'art. 3, tenuto conto dell'inflazione, del fondo ammortamento relativo ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate in tabella 1, e dei contributi pubblici percepiti;

b) la quota AMM_{NI} riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula:

$$AMM_{NI} = AMM_{NIt-1}(1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$$

10.8. L'autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2008, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

Art. 11.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

11.1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di rigassificazione presentano all'autorità:

a) i ricavi RL^C, RL^A e RL^Q definiti come ai precedenti articoli 3 e 5, aggiornati in base all'art. 10 e relativi al successivo anno termico;

b) i ricavi $RLNI$, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 10, e relativi al successivo anno termico;

c) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 6 relativi all'impianto di rigassificazione, calcolati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 del presente provvedimento, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.

11.2. Le proposte di cui al precedente comma 11.1, sono approvate qualora l'autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento.

11.3. Entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'autorità, l'impresa di rigassificazione pubblica, i corrispettivi di cui al precedente art. 6.

Art. 12.

Attestazione e verifica dei ricavi

12.1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmette all'autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.

12.2. La dichiarazione di cui al comma 12.1 da rendersi da parte dell'impresa di rigassificazione deve indicare:

a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonché dalla deliberazione n. 167/2005;

c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione n. 167/2005, nonché i nuovi ricavi derivanti da altre attività;

d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, le relative capacità conferite e le quantità rigassificate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

TITOLO IV

INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI TERMINALI

Art. 13.

Misure per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali

13.1. Le misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali, di cui ai commi 13.2 e 13.3, diventano efficaci dall'anno termico di entrata in esercizio di un nuovo impianto di rigassificazione di Gnl.

13.2. Il fattore correttivo di cui all'art. 10, comma 10.3, è sostituito da un fattore garanzia, FG^L, che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di una quota pari all'80% di ricavi di riferimento RL^C. Tale copertura è riconosciuta dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni.

13.3. Il corrispettivo di capacità di trasporto relativo ai punti interconnessi con il terminale è applicato in misura ridotta agli utenti del servizio di trasporto titolari di conferimenti di impegni di rigassificazione continuativa.

13.4. L'autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della disciplina di cui al comma 13.2 e 13.3.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006

14.1. Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006 l'impresa di rigassificazione trasmette all'autorità entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) i ricavi RL^E, RL^C, RL^A e RL^Q di cui al precedente art. 3;

a) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

14.2. Ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 14.1, lettera *b)*, l'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto di Panigaglia è assunta pari a 139,45 petajoule (PJ) e il corrispettivo CVL^P è calcolato ai sensi della deliberazione n. 120/2001 con riferimento agli investimenti fino all'anno 2004.

14.3. Per l'anno termico 2005-2006, il vincolo sui ricavi sarà calcolato tenuto conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.

14.4. Le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'autorità entro cinque giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

15.1. Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007 si tiene conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.

Art. 16.

Modifica dell'art. 11 della deliberazione n. 166/2005

16.1. L'impresa maggiore di trasporto nella determinazione del corrispettivo CP_e di cui all'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/2005, considera nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl la capacità sulla base della capacità di rigassificazione del terminale in luogo della capacità prevista in conferimento.

16.2. La capacità di trasporto è conferita all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta.

16.3. L'autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della disciplina di cui al comma 16.1 e 16.2.

Art. 17.

Disposizioni finali

17.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 4 agosto 2005

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

DURATA CONVENZIONALE TARIFFARIA DELLE INFRASTRUTTURE

Categoria di cespiti	Durata in anni
Fabbricati	40
Condotte e derivazioni	40
Impianti di Gnl	25
Altre immobilizzazioni	10

TABELLA 2

DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1950	31,3283	1978	5,3276
1951	29,3940	1979	4,6017
1952	29,1520	1980	3,6989
1953	29,7013	1981	3,0409
1954	30,1830	1982	2,6365
1955	30,1685	1983	2,3580
1956	29,3074	1984	2,1527
1957	28,4924	1985	1,9750
1958	29,1497	1986	1,9016
1959	29,3553	1987	1,8155
1960	28,1769	1988	1,7138
1961	27,1942	1989	1,6261
1962	26,0864	1990	1,5251
1963	24,1296	1991	1,4397
1964	23,1192	1992	1,3849
1965	23,0463	1993	1,3300
1966	22,4262	1994	1,2889
1967	21,6891	1995	1,2400
1968	21,2010	1996	1,2075
1969	20,0197	1997	1,1852
1970	17,6190	1998	1,1645
1971	16,5303	1999	1,1517
1972	15,8729	2000	1,1234
1973	13,0894	2001	1,0985
1974	10,1003	2002	1,0727
1975	8,6958	2003	1,0528
1976	7,1445	2004	1,0200
1977	6,0517	2005	1,0000

05A08330

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 28 luglio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi del Molise, ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto rettorale n. 704 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico di ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 1327 dell'11 ottobre 2003 con il quale è stato, tra l'altro, modificato il citato Regolamento didattico, in particolare all'art. 59, con l'inserimento delle denominazioni di due nuove facoltà;

Visto il decreto rettorale n. 1445 del 31 ottobre 2003 con il quale è stato modificato il citato Regolamento didattico, in particolare agli articoli 23, 57, comma 2, e l'art. 59;

Visto il decreto rettorale n. 189 del 1° febbraio 2005 con il quale è stato modificato il citato Regolamento didattico, in particolare all'art. 39;

Vista la rettorale prot. n. 9690-III/1 del 12 maggio 2005 con la quale l'Università degli studi del Molise ha trasmesso al M..I.U.R. il Regolamento didattico di ateneo modificato all'art. 32 per l'approvazione;

Vista la ministeriale prot. 3803/2005 del 21 luglio 2005 con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale 21 giugno 2005 con il quale è stata approvata la modifica all'art. 32, comma 6, del Regolamento didattico di ateneo;

Ritenuto di poter procedere all'emanazione del decreto rettorale di modifica del Regolamento didattico di ateneo riguardante in particolare l'art. 32, comma 6;

Decreta:

Il testo del Regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 704 dell'11 giugno 2002, integrato e/o modificato con decreti rettorali n. 1327 dell'11 ottobre 2003, n. 1445 del 31 ottobre 2003, e n. 189 del 1° febbraio 2005 è ulteriormente modificato nel senso che il comma 6 dell'art. 32 è soppresso e sostituito come di seguito riportato:

«Art. 32 - Calendario delle attività didattiche - comma 6:

6. «Le sessioni di esame sono tre, ciascuna divisa in almeno due appelli distanziati di almeno dieci giorni».

Campobasso, 28 luglio 2005

Il rettore: CANNATA

05A08203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riesame di alcuni manufatti esplodenti prodotti dalla ditta Firestar S.r.l.

Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che i prodotti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7», riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973), rispettivamente con provvedimenti n. 559/C.7824-XV.J(1650) e n. 559/C.5634-XV.J(1920) del Ministero dell'interno, notificati in data 5 luglio 1999 alla ditta Firestar S.r.l., nella persona del sig. Bertolo Ivano quale amministratore della ditta, sono stati sottoposti al riesame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, insieme alle memorie fatte pervenire in data 11 maggio 2005 da parte dell'interessato, nella seduta n. 11/05E del 17 maggio 2005.

La predetta Commissione consultiva, ha concluso su ciascuno dei due prodotti come segue:

per il «Firestar bang 7»: «... atteso che il quantitativo di miscela ad effetto di scoppio (0'9)g è comparabile col massimo ammesso per la V cat. Gruppo C(1g). Si esprime pertanto il parere che l'artifizio debba essere classificato nella V cat. gruppo C»;

per il«Firestar bang 2»: «... non si può procedere ad un riconoscimento a causa di una eccessiva brevità del ritardo tra l'accensione e l'attivazione della carica ad effetto "crepitio"».

L'Ufficio competente, tenuto conto che si tratta di artifizi con effetti di scoppio, condividendo il parere della competente Commissione e ritenendo che sussistano ragioni di pubblico interesse che impongono un sollecito intervento, provvederà, decorsi il termine di dieci giorni entro il quale ogni interessato potrà presentare eventuali osservazioni o documenti nelle forme previste dalla legge n. 241/1990, ad emettere un provvedimento di riclassificazione nella V cat. Gruppo «C» per l'artificio denominato «Firestar bang 7» e di annullamento del provvedimento di classificazione ex decreto ministeriale 4 aprile 1973 per il «Firestar bang 2».

Con i predetti provvedimenti, fermo il divieto di importazione e/o produzione dell'artifizio «Firestar bang 2», saranno adottati tutti quelli conseguenti a tutela dell'incolumità pubblica.

L'Ufficio competente presso il quale gli interessati potranno prendere visione degli atti e, nei dieci giorni di sospensione successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, far pervenire documentazione o memorie, è il Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S. - Ufficio per l'Amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi, via Cesare Balbo, 39 - Roma.

05A08375

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nisamox»

Provvedimento n. 177 del 5 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario NISAMOX compresse 50 mg e 250 mg nelle confezioni:

compresse da 50 mg:

tubi in polietilene da 100 compresse - A.I.C. n. 103672010;

tubi in polietilene da 500 compresse - A.I.C. n. 103672022;

2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103672034;

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103672046;

50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103672059;

compresse da 250 mg:

tubi in polietilene da 100 compresse - A.I.C. n. 103672061;

tubi in polietilene da 250 compresse - A.I.C. n. 103672073;

4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672085;

10 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672097;

50 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672109.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Station Works - Newry - Irlanda del Nord.

Oggetto: richiesta modifica regime di dispensazione.

È autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario in questione il seguente regime di dispensazione: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lendue»

Provvedimento n. 178 del 5 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario LENDUE compresse.

Confezioni:

flacone da 12 compresse A.I.C. n. 101980011;

flacone da 70 compresse A.I.C. n. 101980050.

Titolare A.I.C: Teknofarma S.p.a. con sede in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 14 - codice fiscale 00779340017.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 18 – modifica composizione eccipienti.

Si autorizza per le confezioni sopra indicate, la modifica della composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente:

una compressa contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08311

Sospensione dell'autorizzazione della società Pharmatek PMC S.r.l., in San Giuliano Milanese, ad immettere in commercio il presidio medico chirurgico denominato «Pharmaderm».

È sospesa l'autorizzazione della società Pharmatek PMC S.r.l. con sede legale in via Visconti di Modrone, 6 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano), ad immettere in commercio il presidio medico chirurgico denominato Pharmaderm, reg. n. 18753, nella versione salviettina in bustina contenente 3 ml di prodotto.

05A08374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «I Dossi a r.l.», in Gambolò

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della piccola società cooperativa «I Dossi a r.l.», con sede in Gambolò (Pavia) BUSC n. 1742/288546, costituita per rogito notaio dott. Paolo Sedino in data 19 giugno 1999 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08201

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Anna 1985 a r.l.», in Scurcola Marsicana

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

società cooperativa edilizia «Anna 1985 a r.l.», con sede in Scurcola Marsicana, BUSC n. 2132, costituita per rogito del notaio Annamaria Lipari in data 5 dicembre 1984, repertorio n. 14340.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08376

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Publymar a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

piccola società cooperativa «Publymar a r.l.», con sede in Avezzano, BUSC n. 2243, costituita per rogito del notaio Roberto De Falco in data 16 giugno 1999, repertorio n. 1193.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08377

Provvedimento concernente la rettifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36686 del 1º agosto 2005 il trattamento straordinario di cassa integrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 223/1991, già disposto con il decreto direttoriale n. 34937 del 18 ottobre 2004 in favore dei lavoratori della Maggiora S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Chivasso (Torino), è esteso ad ulteriori 47 lavoratori a decorrere dal 25 maggio 2005.

05A08281

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36666 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della GIT Lanificio del Casentino S.p.a., con sede in: Bibbiena (Arezzo), unità di: Bibbiena (Arezzo), per il periodo dal 10 giugno 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 36667 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Resafil S.r.l., con sede in: Castilenti (Teramo), unità di: Castilenti (Teramo), per il periodo dal 31 maggio 2005 al 30 maggio 2006.

Con decreto n. 36668 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Giuseppe Bellora S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Fagnano Olona (Varese), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 36669 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Orem S.p.a., con sede in: Ozzano dell'Emilia (Bologna), unità di:

Calceranica al Lago (Trento);

Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 19 aprile 2005 al 18 aprile 2006.

Con decreto n. 36670 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Interplast S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Osio Sopra (Bergamo), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 36671 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bonacina S.r.l., con sede in: Vercurago (Lecco), unità di: Vercurago (Lecco), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 36672 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Twist International S.p.a., con sede in: Osio Sotto (Bergamo), unità di: Osio Sotto (Bergamo), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 36673 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Linea Blu Italia S.r.l., con sede in: Gorla Maggiore (Varese), unità di: Gorla Maggiore (Varese), per il periodo dal 31 maggio 2005 al 30 maggio 2006.

Con decreto n. 36674 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ciemme Societa a responsabilita limitata con sede in: San Giorgio la Molara (Benevento), unità di: Molinara (Benevento), per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 36675 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fellicolor S.p.a., con sede in: Martinengo (Bergamo), unità di: Martinengo (Bergamo), per il periodo dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006.

Con decreto n. 36676 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fon-Stam-Press S.r.l., con sede in: Lumezzane (Brescia) unità di: Lumezzane (Brescia), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36677 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sangiacomo S.p.a., con sede in: Brescia, unità di: Brescia, per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 36678 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa 2001 S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Torino, per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36683 del 29 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Cooperativa Tessile di Soci - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in: Bibbiena (Arezzo), unità di: Bibbiena (Arezzo), per il periodo dal 10 giugno 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 36687 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ysolis Italia S.r.l., con sede in: Cornate d'Adda (Milano), unità di: Cornate d'Adda (Milano), per il periodo dal 23 aprile 2005 al 22 aprile 2006.

Con decreto n. 36688 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Mega Service S.p.a., con sede in: Paderno Franciacorta (Brescia), unità di: Paderno Franciacorta (Brescia), per il periodo dal 5 maggio 2005 al 4 maggio 2006.

Con decreto n. 36689 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Vibac S.p.a., con sede in: Ticineto (Alessandria), unità di: L'Aquila, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 28 agosto 2005.

Con decreto n. 36690 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gruppo calzaturiero Campano S.r.l., con sede in: Napoli, unità di: Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 13 marzo 2005 all'11 settembre 2005.

Con decreto n. 36691 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della G. Canale & C. S.p.a., con sede in: Torino, unità di: Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 19 gennaio 2005 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 36692 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Calzaturificio Ramirez S.p.a., con sede in: Napoli, unità di: Casavatore (Napoli), per il periodo dal 7 ottobre 2004 al 6 aprile 2005.

Con decreto n. 36693 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rieter Automotive Fimit S.p.a., con sede ìn: Milano, unità di: Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36694 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rizzoli Ortopedia S.p.a., con sede in: Bologna unità di:

Ancona;

Bari;

Bologna;

Bologna;

Budrio;
Cosenza;
Genova;
Milano
Napoli;
Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia);
Trieste, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 36695 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Industria alimentare Colavita S.p.a., con sede in: Ripalimosani (Campobasso), unità di: Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36696 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sandretto Industrie S.p.a., con sede in: Grugliasco (Torino), unità di: Collegno (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 29 marzo 2005 al 28 settembre 2005.

Con decreto n. 36697 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ritorfil S.r.l., con sede in Albino (Bergamo), unità di Albino (Bergamo), per il periodo dal 10 maggio 2005 al 9 maggio 2006.

Con decreto n. 36698 del 1º agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eugenio Tombolini S.p.a., con sede in Urbisaglia (Macerata), unità di Colmurano (Macerata), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

05A08282

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 dell'Istituto Psychico College in Atene - Grecia.

Con decreto dirigenziale 28 luglio 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto Psychico College - Atene - Grecia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica, è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A08290

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vytorin»

Estratto determinazione n. 107 del 5 agosto 2005

Medicinale: VYTORIN.

Titolare A.I.C.: MSD SP Ltd - Hertford Road UK Hoddesdon Hertfordshire - EN 11 9BU UK.

Confezioni:

10 mg/10 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE bianco - A.I.C. n. 036690016/M (in base 10) 12ZQ30 (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690028/M (in base 10) 12ZQ3D (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690030/M (in base 10) 12ZQ3G (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690042/M (in base 10) 12ZQ3U (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690055/M (in base 10) 12ZQ47 (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690067/M (in base 10) 12ZQ4M (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690079/M (in base 10) 12ZQ4Z (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690081/M (in base 10) 12ZQ51 (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690093/M (in base 10) 12ZQ5F (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690105/M (in base 10) 12ZQ5T (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 300 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690117/M (in base 10) 12ZQ65 (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL/PA Unit dose - A.I.C. n. 036690129/M (in base 10) 12ZQ6K (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL/PA Unit dose - A.I.C. n. 036690131/M (in base 10) 12ZQ6M (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL/PA Unit dose - A.I.C. n. 036690143/M (in base 10) 12ZQ6Z (in base 32);

10 mg/10 mg compresse 300 compresse in blister PVC/AL/PA Unit dose - A.I.C. n. 036690156/M (in base 10) 12ZQ7D (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE bianco - A.I.C. n. 036690168/M (in base 10) 12ZQ7S (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690170/M (in base 10) 12ZQ7U (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690182/M (in base 10) 12ZQ86 (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690194/M (in base 10) 12ZQ8L (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690206/M (in base 10) 12ZQ8Y (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690218/M (in base 10) 12ZQ9B (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690220/M (in base 10) 12ZQ9D (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690232/M (in base 10) 12ZQ9S (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690244/M (in base 10) 12ZQB4 (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690257/M (in base 10) 12ZQBK (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690269/M (in base 10) 12ZQBX (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690271/M (in base 10) 12ZQBZ (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690283/M (in base 10) 12ZQCC (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690295/M (in base 10) 12ZQCR (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690307/M (in base 10) 12ZQD3 (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE Bianco - A.I.C. n. 036690319/M (in base 10) 12ZQDH (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690321/M (in base 10) 12ZQDK (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690333/M (in base 10) 12ZQDX (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690345/M (in base 10) 12ZQF9 (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690358/M (in base 10) 12ZQFQ (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690360/M (in base 10) 12ZQFS (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690372/M (in base 10) 12ZQG4 (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690384/M (in base 10) 12ZQGJ (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690396/M (in base 10) 12ZQGW (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690408/M (in base 10) 12ZQH8 (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690410/M (in base 10) 12ZQHB (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690422/M (in base 10) 12ZQHQ (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose A.I.C. n. 036690434/M (in base 10) 12ZQJ2 (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690446/M (in base 10) 12ZQJG (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690459/M (in base 10) 12ZQJV (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690461/M (in base 10) 12ZQJX (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690473/M (in base 10) 12ZQK9 (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690485/M (in base 10) 12ZQKP (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690497M (in base 10) 12ZQL1 (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690509/M (in base 10) 12ZQLF (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690511/M (in base 10) 12ZQLH (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690523/M (in base 10) 12ZQLV (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690535/M (in base 10) 12ZQM7 (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690547/M (in base 10) 12ZQMM (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690550/M (in base 10) 12ZQMQ (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690562/M (in base 10) 12ZQN2 (in base 32);

10 mg/8 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690574/M (in base 10) 12ZQNG (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690586/M (in base 10) 12ZQNU (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. 036690598/M (in base 10) 12ZQP6 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene:

Principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 10 mg o 20 mg o 40 mg o 80 mg di simvastatina.

Eccipienti: idrossianisolo butilato, acido citrico monoidrato, croscarmellosa sodica, ipromellosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, propile gallato.

Produzione:

Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a. - via Emilia n. 21 - 27100 Pavia.

Merck Sharp & Dohme Tecnology Singapore Pte Ltd Singapore.

Confezionamento:

Merck Sharp & Dohme Italia S.p.A. via Emilia 21 - 27100 Pavia.

Merck Sharp & Dohme Ltd Cramlington Regno Unito;

Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Paesi Bassi.

Rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.A. via Emilia n. 21 - 27100 Pavia.

Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia

VYTORIN è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione.

Pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola.

Pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe.

VYTORIN contiene ezetimibe e simvastatina. È stato dimostrato che la simvastatina (20 - 40 mg) riduce la frequenza degli eventi cardiovascolari. Non sono stati completati gli studi per dimostrare l'efficacia di VYTORIN o di ezetimibe nella prevenzione delle complicazioni dell'aterosclerosi.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)

VYTORIN è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL]).

(classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione: 10 mg/10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690067/M (in base 10) 12ZQ4M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 40,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 67,20 euro.

Confezione: 10 mg/20 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690218/M (in base 10) 12ZQ9B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 47,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 79,20 euro.

Confezione: 10 mg/40 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690360/M (in base 10) 12ZQFS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 55,26 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 91,20 euro.

Confezione: 10 mg/80 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690509/M (in base 10) 12ZQLF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Impegno a fornire alle strutture specialistiche delle Aziende sanitarie 180.000 confezioni dell'associazione ezetimibe + simvastatina al costo di € 4,50 ciascuna.

Tetto di spesa (ex factory) relativo all'associazione ezetimibe + simvastatina di 57,95 milioni di euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

(classificazione ai fini della fornitura).

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(farmacovigilanza).

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08287

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand»

Estratto determinazione n. 109 del 5 agosto 2005

Medicinale: RATACAND.

È autorizzata la nuova indicazione terapeutica della specialità medicinale Ratacand (candesartan cilexetil) così come di seguito riportata:

«Trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco e alterata funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra $\leq$ 40%) in aggiunta al trattamento con ACE-inibitori o quando gli ACE inibitori non siano tollerati».

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

La specialità medicinale Ratacand nella nuova indicazione terapeutica è classificata come segue:

Confezione:

28 compresse da 8 mg - A.I.C. n. 033577180/M (in base 10) 100Q6W (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,29 euro;

Confezione:

28 compresse da 16 mg - A.I.C. n. 033577305/M (in base 10) 100QBT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 16,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 27,56 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08289

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corixil»

Estratto determinazione n. 114 del 5 agosto 2005

Medicinale: CORIXIL.

Titolare A.I.C.: L.P.B. Istituto Farmaceutico S.p.A. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 (1×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/alu - A.I.C. n. 034774101/M (in base 10) 11572P (in base 32);

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/alu - A.I.C. n. 034774113/M (in base 10) 115731 (in base 32);

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 (4×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/alu - A.I.C. n. 034774125/M (in base 10) 11573F (in base 32);

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 (7×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/alu - A.I.C. n. 034774137/M (in base 10) 11573T (in base 32);

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 (98×1) compresse in blister PVC/PE/PVDC Unit Dose - A.I.C. n. 034774149/M (in base 10) 115745 (in base 32);

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 (10×28) compresse in blister PVC/PE/PVDC/alu Conf. osped. - A.I.C. n. 034774152/M (in base 10) 115748 (in base 32);

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 (20×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/alu Conf. osped. - A.I.C. n. 034774164/M (in base 10) 11574N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 160 mg di valsartan, 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, macrogol 4000, talco, titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido giallo (E 172), ferro ossido nero (E 172).

Concessionario per la vendita: Bracco S.p.A. - via E. Folli, 50 - 20134 Milano.

Produzione e controllo: Novartis Pharma Stein AG - Schaffhauserstrasse - CH - 4332 Stein (Svizzera).

Rilascio dei lotti: Novartis Farma S.p.A. - via Provinciale Schito 131 - I - 80058 Torre Annunziata (Napoli).

Confezionamento alternativo:

Novartis Pharma Stein AG - Schaffhauserstrasse - CH-4332 Stein (Svizzera);

Allpack AG - Pfeffingerstrasse 45 - CH-4153 Reinach (Svizzera);

Konapharma AG - Netzibodenstrasse 23 D - CH-4133 Pratteln (Svizzera);

Novartis Pharma GmbH - Oeflingerstrasse 44 - D-79664 Wehr/Baden (Germania);

Novartis Farma S.p.A. - via Provinciale Schito 131 - I - 80058 Torre Annunziata (Napoli).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

CORIXIL 160 mg/25 mg è indicato per i pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartan.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/alu - A.I.C. n. 034774113/M (in base 10) 115731 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 16,49 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 27,21 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08288

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501193/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00